



Sentenza n. 116/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

BORELLI Elisa Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. **32205** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 77194 dell'agente contabile Anna Maria Zoppè, economo del Comune di Concordia Sagittaria (VE) per il periodo 1.9.2021/31.12.2021, depositato il giorno 7 giugno 2022;

Vista la relazione n. 452/2024 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in data 17 settembre 2024;

Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;

Uditi all' udienza del 16 gennaio 2025, celebrata con l'assistenza del segretario d.ssa Paola Franchini e data per letta la relazione del Cons. Daniela Alberghini, il Magistrato relatore, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale Francesca Dimita. Nessuno presente per l'agente, come da verbale.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione di deferimento n. 452 in data 17 settembre 2024, il

Magistrato istruttore chiedeva di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale n.77194 reso da Anna Maria Zoppè, economo del Comune di Concordia Sagittaria (VE), relativo al periodo 1 settembre /31 dicembre 2021.

Riferiva il Magistrato, all'esito dell'istruttoria esperita, che sotto il profilo formale il conto era sottoscritto dall'economo Anna Maria Zoppè e corredato dal visto di regolarità del Sindaco del Comune di Concordia Sagittaria (VE), Claudio Odorico ed esponeva i seguenti dati contabili:

A. anticipazioni e rimborsi periodici pari a complessivi € 493,00;

B. buoni d'ordine a complessivi € 0,00;

C. saldo del conto (A.-B.) pari a € 493,00.

Evidenziava che il conto era stato compilato a chiusura della gestione economale dell'Ente dal momento che il servizio economale era cessato definitivamente nell'annualità 2021, come attestato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Concordia Sagittaria (VE) con la nota prot. n. 7950 del 10/05/2024.

Trattandosi di ultima gestione dell'agente il Magistrato rimetteva il conto all'esame del collegio anche ai sensi dell'art. 147, comma 3 lett. d) c.g.c..

Con decreto presidenziale in data 20 settembre 2024 veniva fissata l'udienza di discussione per il 16 gennaio 2025.

L'Ente provvedeva a notificare la relazione di deferimento e il decreto di fissazione dell'udienza all'agente in data 14 ottobre 2024.

In data 27 dicembre 2024 il Comune di Concordia Sagittaria depositava una nota con la quale precisava che *“nel conto 77193 dell'economo Valerio Rosario, tra le reversali, sono presenti i movimenti rimasti in sospeso di*

restituzione del fondo, determinati dalla necessità di contabilizzazione e parificazione del conto, avvenuti nei primi due giorni di settembre 2021. Tali movimenti, data la fine del rapporto di servizio col dipendente in questione, sono stati attribuiti alla Dott.ssa Anna Maria Zoppé, ma di fatto si tratta solo di movimenti di chiusura e regolazione contabile”.

All’odierna udienza il Pubblico Ministero riteneva non superate le criticità esposte nella relazione e concludeva per l’irregolarità del conto.

All’esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Oggetto di esame è il conto giudiziale reso, per il periodo 1 settembre/31 dicembre 2021, dall’economo del Comune di Concordia Sagittaria, ultima gestione dell’agente Anna Maria Zoppé, finalizzata alla chiusura del servizio economale dell’Ente.

1. Va preliminarmente rilevato che il conto, benché riportante il visto di regolarità a firma del Sindaco, non può dirsi parificato: il Comune di Concordia Sagittaria, infatti, ha una dimensione demografica superiore ai 5000 abitanti e, pertanto, non può trovare applicazione la previsione, derogatoria del generale principio di separazione tra attività di indirizzo e controllo e attività di gestione di cui all’art. 103 TUEL, di cui all’art. 53, comma 3 della legge n. 388/2000 così come modificato dall’art. 29, comma 4 della legge n. 488/2001.

Difettava, dunque, in capo al Sindaco del Comune di Concordia Sagittaria la competenza, ed il connesso potere, di parificare il conto in esame: l’apposizione del visto di regolarità, pertanto, *tamquam non esset*.

Solo a margine, poi, deve riscontrarsi che tale visto risulta emesso in data 1

giugno 2022, successivamente, cioè, all'approvazione del rendiconto, avvenuta con delibera del Consiglio comunale n. 26 del 27 aprile 2022 (di cui, la parificazione dovrebbe, invece, essere presupposto).

La criticità rilevata è in sé ostativa all'approvazione del conto, tuttavia il Collegio ritiene di dover rilevare ulteriori profili di irregolarità.

Il conto, infatti riporta una sola registrazione nella colonna di destra (anticipazioni/mandati a rimborso) di euro 493,00, relativa a quattro mandati (dal n. 3450 al 3453) e nessun riversamento.

L'istruttoria sul conto, condotta unitamente a quella sul conto n. 77193, relativo al precedente periodo (1 gennaio/31 agosto), ha evidenziato che gli unici fatti di gestione posti in essere dall'agente Anna Maria Zoppè sono stati gli adempimenti contabili di chiusura dei sospesi determinatisi a seguito della quiescenza dell'economo comunale, Valerio Rosario, e precisamente la restituzione della giacenza di cassa (come risultante dal giornale di cassa e pari ad euro 269,31: l'operazione di restituzione è ivi registrata in data 31 agosto e corrisponde al buono n. 60, ma la relativa quietanza non è in atti e nel giornale non è annotata la relativa reversale: è stata, invece, acquisita in istruttoria la reversale di incasso n. 4517 del 2 settembre 2021 di euro 269,31) e il giroconto della restituzione della somma di euro 493,00 oggetto di mandati a rimborso in data 2.9.2021 (annotati nel registro di cassa) e di cui alla reversale n 4543 del 3 settembre 2021.

Ne consegue l'insufficiente rappresentazione nel conto della gestione seppur minimale e, in parte, legata alle regolazioni contabili resesi necessarie a seguito della cessazione del servizio economale dell'ente che avrebbero dovuto, in ogni caso, trovare adeguato accertamento nel verbale

-non redatto- di passaggio delle consegne tra l'agente cessante e quello, subentrante a cui è residuo il compito di completare le operazioni di chiusura del servizio.

2. Quanto al deposito, unitamente al conto parificato, della relazione ex art. 139 co. 2 c.g.c., osserva il Collegio che si tratta di un adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto (cfr. Sez. Sicilia n. 949/21) sulla cui natura e contenuti questa Sezione ha più volte avuto modo di pronunciarsi, escludendo che integri una condizione di procedibilità dell'esame del conto (come, invece, la parificazione), tuttavia rimarcandone l'obbligatorietà (e la correlativa responsabilità in caso di omissione).

In linea con un condiviso orientamento delle Sezioni territoriali di questa Corte, il Collegio ritiene che la relazione, inoltre, costituisca un elemento di giudizio al fine di valutare l'attendibilità delle risultanze del conto (cfr. Sez. Veneto, n. 77/2024).

In particolare, con l'ordinanza n. 15/2023, questa Sezione ha chiarito che *"la relazione prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall'organo di controllo interno individuato dall'ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all'agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev'essere svolto in posizione di terzietà; ferma restando l'autonomia regolamentare e organizzativa dell'ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle*

entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo".

Trattandosi di incombente posto dalla legge in capo all'Amministrazione, l'inadempimento non può essere addebitato all'agente.

3. Tutto ciò considerato, il Collegio non approva il conto, stanti i profili di irregolarità emersi, e non ammette a discarico l'agente.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **32205** del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente Anna Mariz Zoppè in relazione al conto giudiziale n.77194, lo dichiara irregolare e, per l'effetto, non discarica l'agente.

In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito della camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025.

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Daniela Alberghini

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

